



# COMUNE DI CIRO' MARINA

## Provincia di Crotone

Prot. n. 3566 del 10.03.2016

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  
- Direzione Centrale della Finanza Locale  
[finanza\\_locale..prot@pec.interno.it](mailto:finanza_locale..prot@pec.interno.it)  
[giancarlo.verde@interno.it](mailto:giancarlo.verde@interno.it)

ROMA

e p.c. A S.E. PREFETTO di CROTONE

CROTONE

**OGGETTO:** Comune di Cirò Marina - Relazione sulla situazione finanziaria dell'Ente. Criticità riscontrate nella procedura di riaccertamento straordinario dei residui.

Lo scrivente ha assunto l'incarico di Commissario prefettizio presso il Comune di Cirò Marina in data 23 ottobre 2015, in seguito alle dimissioni *ultra dimidium* rassegnate da nove consiglieri comunali: con successivo D.P.R. in data 12.11.2015, è stato disposto lo scioglimento di quel consiglio comunale, con la contestuale nomina dello scrivente quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Si deve al riguardo segnalare che, fin dai primi approcci con l'attività amministrativa dell'Ente si è avuto modo di constatare lo stato di generale disorganizzazione e disordine amministrativo in cui versa l'Ente: la gestione di dette criticità è stata, specialmente all'inizio del commissariamento, particolarmente complessa, anche a causa della riscontrata mancanza di una figura professionale fondamentale, quale in Segretario Generale, poiché da anni l'Ente era privo di un titolare, fatto questo che ha fortemente nuociuto sulla continuità della complessiva gestione amministrativa. Solo alla fine del decorso anno lo scrivente è stato in grado di designare il nuovo titolare della segreteria generale.

Anche il settore finanziario è apparso fin dal principio carente sul piano organizzativo e funzionale, a causa della carenza di una figura apicale di riferimento: tale carenza appare tanto più negativa, se si considera che il disciolto consiglio comunale ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera n. 25 del 12 settembre 2012.

Il complesso di tali circostanze ha reso pertanto estremamente complessa e laboriosa l'attività di accertamento dell'effettiva situazione finanziaria dell'Ente, ed ha reso necessario un notevole sforzo interpretativo della documentazione contabile, spesso deficitaria e fortemente contraddittoria.

L'esito di tale attività, avviata solo nelle ultime settimane del 2015, consente ora di ricostruire, con sufficiente approssimazione, l'effettiva situazione finanziaria dell'Ente.

Già in sede di assestamento, cui si è dato corso in quanto ovviamente atto dovuto, basatosi peraltro sull'istruttoria effettuata dal Responsabile Finanziario pro-tempore, il sottoscritto aveva ritenuto di evidenziare, nell'atto deliberativo adottato, le proprie riserve in merito alla situazione finanziaria dell'Ente, pur recependo le indicazioni degli uffici sulla manovra di chiusura dell'esercizio.

Tali riserve si sono poi rivelate fondate, soprattutto a seguito dell'avvicendamento del responsabile Finanziario e a un'approfondita disamina dei primi passaggi amministrativi in seguito all'introduzione del bilancio armonizzato ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011: *in primis*, il riaccertamento straordinario dei residui.

Si può quindi affermare che vi sono una serie di pesanti criticità, determinate da gravi irregolarità contabili, che stanno emergendo in sede di predisposizione del Rendiconto per l'esercizio 2015 (in scadenza al 30 aprile p.v.) e del Bilancio di Previsione 2016/2018, riconducibili, in massima parte, al Riaccertamento Straordinario dei residui operato dall'Ente giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.04.2015 in esito alle risultanze del Rendiconto per l'esercizio 2014 (delibera C.C. n. 06 di pari data), che, per quanto di utilità, si allegano.

In particolare, si è rilevato che:

- Con delibera C.C. n. 06 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il **Rendiconto per l'esercizio finanziario 2014**, il cui risultato di amministrazione presentava un **avanzo di amministrazione** pari a **€ 6.247.205,96**;
- L'avanzo di cui sopra, come si evince dall'atto deliberativo dianzi richiamato e dalla relazione dell'organo di revisione contabile, presenta un saldo gestione di competenza pari a € 1.609.678,27 e un saldo gestione residui pari a € 3.090.865,75, oltre ad un avanzo esercizi precedenti non applicato pari a € 1.546.706,94;
- **In nessuna parte degli atti contabili sopra richiamati è stata fatta alcuna menzione circa la natura dell'avanzo di amministrazione;**
- Con delibera G.C. n. 44 del 23.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva al **riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° gennaio 2015** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 118/2011;
- **La deliberazione di cui sopra risulta approssimativa e contraddittoria, ma, in particolare, deficitaria in alcuni passaggi fondamentali, tanto da configurare la presenza, nel suo interno, di gravi irregolarità contabili, così sintetizzabili:**
  1. Non si è proceduto ad alcuna cancellazione di residui, attivi e/o passivi, in quanto non correlati a obbligazioni giuridicamente non perfezionate, situazione inverosimile soprattutto sul versante dei residui attivi mantenuti;
  2. Si è operata una reimputazione dei residui passivi esigibili al solo esercizio 2015, senza seguire il crono programma dei lavori pubblici, determinando un Fondo pluriennale vincolato di pari importo;
  3. in sede di composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui non si è sviluppata in alcun modo la "parte accantonata", omettendo di determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 28.12.2011 e del principio applicato della contabilità finanziaria o altro Fondo svalutazione crediti, né si è proceduto a determinare la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione e/o quella destinata agli investimenti;



4. **Il risultato di tali omissioni è stato la perfetta coincidenza tra l'avanzo di amministrazione da rendiconto 2014 (pari a € 6.247.250,96) e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui (pari a € 6.247.250,96).**
5. **“coerentemente” con tale risultato non è stato necessario operare alcun ripiano da disavanzo tecnico ex art. 3, comma 15, del D. Lgs. n. 118/2011 e successivo Decreto Ministeriale.**

➤ Il Bilancio di Previsione 2015, approvato giusta delibera C.C. n. 28 del 24.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, riportava pedissequamente le risultanze di tale procedimento, ed è dunque minato da oggettive e gravi criticità, le quali non venivano emendate neanche in una fase seguente.

Vi è di più: nel suddetto Bilancio di previsione non si è tenuto conto dei nuovi dettati normativi, in materia di utilizzo delle somme con vincolo di destinazione, come recentemente modificati per effetto dei Dlgs 118/2011 e 126/2014. Il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 10, disciplina con precisione la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali. Dal 2015 gli enti locali potevano continuare a disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti - per un importo comunque non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile in base all'articolo 222 del Dlgs 267/2000 - sulla base della adozione da parte della Giunta di una deliberazione ad hoc (mai adottata dall'Ente). La riforma contabile ha previsto quindi come novità l'obbligo a decorrere dal 1° gennaio 2015 di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, prevedendo 2 distinti capitoli di entrata e di uscita tra le “partite di giro”. Tale omissione ha comportato la mancata regolarizzazione di tutti i provvisori, emessi dal Tesoriere, relativi all'utilizzo ed al reintegro di tali somme.

Sembra evidente che la situazione finanziaria ereditata dalla disciolta Amministrazione appare particolarmente precaria, posto che gli atti finanziari fondamentali innanzi richiamati appaiono viziati.

Laddove tale conclusione dovesse trovare riscontro nell'attività di accertamento tuttora in corso, appaiono evidenti le conseguenze sulla gestione finanziaria dell'Ente. Infatti se, come purtroppo probabile, il riaccertamento straordinario dei residui dovesse essere gravemente viziato, ciò determinerebbe, proprio in sede di rendiconto di gestione 2015, l'accertamento di un notevole disavanzo, per il ripianamento pluriennale del quale, evidentemente, la passata Amministrazione nulla aveva deliberato.

In tale situazione non si ravvisano, salvo contrario avviso di codesto Dicastero, i presupposti per una, sia pure tardiva, rettifica della surricordata delibera di riaccertamento straordinario dei residui, per ragioni connesse ai principi di base in materia di gestione annuale del bilancio: peraltro se, come probabile, da un corretto riaccertamento dei residui dovesse emergere, in sede di Rendiconto 2016, un disavanzo, non appare possibile disporre il ripianamento trentennale, misura questa prevista in via straordinaria per il decorso esercizio finanziario e quindi non più praticabile, tenuto conto che, proprio su tali, presunti, risultati di gestione per il 2014, si era basato il bilancio di previsione approvato dalla disciolta Amministrazione.

D'altra parte, il probabile accertamento, in sede di rendiconto per l'anno 2015 e ai sensi dell'art. 186 T.U.E.L., di un notevole disavanzo finanziario, basato sui dati “reali”, imporrebbe un ripianamento secondo le regole ordinarie, ovvero quelle di cui al successivo art. 188, con conseguenze facilmente immaginabili in ordine alla tenuta finanziaria dell'Ente, già peraltro in dissesto finanziario.

Si sottopone quanto innanzi alla valutazione di codesto Dicastero, con preghiera di voler esprimere e far conoscere il proprio parere circa le modalità procedurali da applicare nel caso di specie: in particolare si gradirà conoscere l'avviso di codesto Dicastero circa la possibilità di

procedere alla rettifica del riaccertamento straordinario dei residui, di effettuare tutte le conseguenti rettifiche in sede di rendiconto e di ripianare il maggiore disavanzo in trenta anni (come lascerebbe presupporre la Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, con la recente pronuncia n. 2/2016 riferita al Comune di Albenga), o se, al contrario, procedere al riaccertamento ordinario dei residui, effettuare tutte le rettifiche nel rendiconto 2015 e procedere al ripianamento del disavanzo secondo le regole ordinarie.

Si ringrazia e si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cirò Marina, lì 10 marzo 2016

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Massimo MARIANI**

